

COMUNE DI CASTELLABATE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. _____ del _____*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

- Art. 1 Scopo del regolamento.....**
- Art. 2 Soggetti interessati.....**
- Art. 3 Soggetti esclusi.....**
- Art. 4 Oggetto del regolamento.....**

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 5 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria.....**
- Art. 6 Contribuenti ammessi.....**
- Art. 7 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi.....**
- Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti.....**
- Art. 9 Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute.....**
- Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere.....**
- Art. 11 Rigetto dell'istanza.....**

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 12 Pubblicità.....**
- Art. 13 Norme finali.....**
- Art. 14 Entrata in Vigore.....**

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni della definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282 in vigore dal 3 dicembre, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Il regolamento disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria relativa ai provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e notificati negli anni dal 2000 al 2016 dal Comune e dai concessionari della riscossione.
3. Le procedure e le modalità per la definizione agevolata contenute nel presente regolamento sono emanate nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Art. 2 Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il **03/04/2017**;
 - b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
2. Possono accedere al beneficio anche coloro che hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il **31/12/2016** i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Art. 4 Oggetto del regolamento

1. Per la definizione agevolata delle Entrate non riscosse, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.
2. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
 - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 5 Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati **dal 01/01/2000 al 31/12/2016**.

Art. 6 Contribuenti ammessi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

Art. 7 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore presenta al Comune, apposta istanza **entro il 3 aprile 2017**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, o di diversa rateizzazione così come previsto dal vigente regolamento dell'entrate il cui limite massimo sarà sempre il 30 settembre 2018.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposta modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
4. Entro il **03/04/2017** il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
5. Successivamente, entro il **30/05/2017**, il Comune emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata per coloro che intendono versare in unica rata.
6. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24") secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 4.
7. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
3. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Art. 9 Comunicazione dell'esito dell'istanza e modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - versamento in unica soluzione entro la data del **31 luglio 2017**;
 - versamento in due rate di pari importo: entro il 31 luglio 2017 e il 30 aprile 2018;
 - versamento in tre rate di pari importo: entro il 31 luglio, il 30 novembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018;
 - versamento in quattro rate di pari importo: entro il 31 luglio, il 30 novembre 2017 il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018.

- versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 16.10.2000 e successive modifiche, secondo quanto stabilito al successivo art. 10 del presente regolamento.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate ovvero il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato di punti 1 (fino ad un massimo tre punti percentuali);

Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza indicandone la modalità prescelta di cui al precedente art. 9.
2. Qualora si opti per il versamento rateale in deroga del Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 16.10.2000 le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
 - Fino ad € 100,00 nessuna rateazione;
 - Da €. 100,01 a € 1500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - Oltre € 1.500,01 fino ad un massimo di 15 rate mensili;
3. La relativa scadenza delle rate concesse non può comunque superare il 30 settembre 2018;
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente. Le procedure della riscossione, in tal caso, riprendono immediatamente con la riapplicazione delle sanzioni stralciate in sede di definizione agevolata

Art. 11 Rigetto dell'istanza

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 13 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.